

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1317

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali

(RONCHEY)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(ANDREATTA)

col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali

(PALADIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1993

Norme sulla circolazione dei beni culturali

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Gli effetti dell'apertura delle frontiere al 1° gennaio 1993, con la soppressione di ogni forma di controllo ai confini tra gli Stati membri, sono stati affrontati dalla Comunità economica europea, in relazione alla tutela del patrimonio storico-artistico e culturale, con la predisposizione di due strumenti normativi: un regolamento e una direttiva.

Il regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 si occupano rispettivamente della circolazione dei beni culturali dalle frontiere esterne alla Comunità europea (esportazione extracomunitaria) e della gestione del traffico intercomunitario delle opere d'arte.

Il regolamento CEE n. 3911/92 si fonda sull'articolo 113 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, (relativo alle forme di politica commerciale) e intende stabilire un sistema di cooperazione tra gli Stati membri al fine di impedire l'irrimediabile perdita di beni culturali appartenenti ai patrimoni nazionali degli Stati membri attraverso l'esportazione in un Paese terzo.

La direttiva, invece, intende stabilire una specifica cooperazione tra gli Stati membri in ordine agli spostamenti illegittimi di beni culturali tra un Paese membro e l'altro; il fine è perseguito attraverso il riconoscimento dell'azione di restituzione che lo Stato membro può esercitare per i beni culturali usciti senza titolo dal proprio territorio. I suindicati testi normativi presuppongono le prerogative garantite ai singoli Stati membri dall'articolo 36 del Trattato di Roma, che consente di mantenere restrizioni o divieti di esportazione con riferimento alle esigenze di tutela dei singoli patrimoni storici e artistici nazionali.

Proprio su quest'ultimo presupposto la Comunità europea ha affrontato il tema della menomazione dei poteri nazionali di controllo conseguenti alla scomparsa delle verifiche ai confini tra un Paese comunitario ed un altro.

Il regolamento e la direttiva perseguono il dichiarato fine di arginare e contenere le possibili vulnerazioni ai patrimoni culturali nazionali in due direzioni: l'esportazione extracomunitaria (regolamento) e la circolazione infracomunitaria (direttiva).

In altre parole, essendo stata la direttiva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* comunitaria il 27 marzo 1993, ne deriva che dal 30 marzo 1993 il regolamento CEE n. 3911/92 è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri e che dal successivo 1° aprile è entrato in vigore il regolamento attuativo contenente prescrizioni anche per le dogane presso cui transiteranno i beni culturali in esportazione.

La logica interconnessione tra i provvedimenti normativi appena documentati comporta che l'attuazione della direttiva in Italia, attraverso le norme di recepimento, sia strettamente correlata all'entrata in vigore del regolamento CEE n. 3911/92, il cui ambito di applicazione, quanto a beni culturali, finisce per sovrapporsi ai contenuti della direttiva stessa; quest'ultima, infatti, legittima l'azione di restituzione per i beni contemplati nel regolamento.

In altre parole, i beni culturali di particolare pregio (desunto precedentemente da parametri economici fissati al 1° gennaio 1993) o di una certa vetustà possono essere esportati fuori della Comunità europea attraverso un meccanismo reso omogeneo dal regolamento e senza alcuna preferenza per le dogane dello Stato da cui proviene il bene. Peraltro gli stessi beni, qualora siano esportati in uno Stato comunitario senza

l'osservanza delle prescrizioni del diritto nazionale, sono oggetto di un'azione di restituzione, cui è legittimato esclusivamente lo Stato in virtù dell'inerenza dei beni stessi al patrimonio culturale nazionale. Ciò determina in estrema sintesi la necessità di una normazione applicativa che componga in un unico quadro le diverse esigenze riferite sia all'applicazione del regolamento, sia al recepimento della direttiva.

D'altro canto, con l'entrata in vigore del suindicato regolamento si sono create per gli uffici di esportazione del Ministero per i beni culturali e ambientali delicate questioni esecutive e difficoltà operative talora insormontabili. L'affermazione è resa ancora più evidente dall'esistenza nel regolamento CEE n. 3911/92 di una norma, quale l'articolo 2, paragrafo 4, che fa salve le legislazioni nazionali per tutto ciò che non è disciplinato dal regolamento suindicato.

Ciò provoca la coesistenza di una duplice disciplina. Da un lato, quella afferente la materia attribuita al regolamento CEE n. 3911/92; dall'altro, quella che si applica a tutti i beni per i quali è ancora valida la legislazione nazionale.

Alla stregua di tale semplice osservazione è evidentemente necessaria una armonizzazione complessiva che si riveli coerente con la *ratio* delle norme comunitarie e che precostituisca procedure concettualmente finalizzate ad una nostra utenza. Un esempio in proposito è costituito dall'abrogazione implicita della tassa prevista dagli articoli 37 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, relativamente alle esportazioni disciplinate dal predetto regolamento CEE n. 3911/92. L'attribuzione primaria di parte della materia a favore del suindicato regolamento comporta, in applicazione dei principi desunti dal diritto comunitario, una riserva di potestà normativa; ne consegue che deve ritenersi esclusa la tassa in quanto non espressamente contemplata dal regolamento (oltre che per evidenti ragioni di adeguamento sostanziale delle normazioni, in funzione di una altrettanto essenziale omogeneità di trattamento tutte le volte che si passi da una dogana diversa da quella del Paese di provenienza).

L'immissione della disciplina contenuta nel regolamento CEE n. 3911/92 implica peraltro una serie di problemi di adeguamento nel diritto interno, non affidabili alla mera integrazione tra diversi testi legislativi.

Invero la legge 1° giugno 1939, n. 1089, che a tutt'oggi contiene le disposizioni fondamentali per la tutela delle cose di interesse storico e artistico e per la loro esportazione (integrata, per quanto occorre, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409), va riveduta nella parte relativa alla circolazione dei beni culturali.

In caso contrario:

a) taluni beni previsti dal regolamento comunitario, ma non dalla legislazione italiana, non potrebbero essere lecitamente esportati;

b) il permanere di strumenti sostanzialmente concessori, quali la licenza prevista dall'articolo 36 della citata legge n. 1089 del 1939, implicherebbe una evidente infrazione all'ordinamento comunitario, che considera il territorio dei Paesi membri come ambito sostanzialmente unitario, pur con le prerogative salvaguardate dall'articolo 36 del Trattato di Roma.

Le considerazioni appena esposte inducono a proporre un quadro organico di interventi diretti a:

a) dare piena ed integrale esecuzione alla direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni illecitamente usciti dal territorio nazionale per altro Paese comunitario;

b) formulare una serie di disposizioni finalizzate a dare esecuzione *in parte qua* al regolamento CEE n. 3911/92, con particolare riguardo alle situazioni venutesi a creare tra il 1° gennaio 1993 e l'effettiva entrata in vigore dei testi comunitari e della legislazione nazionale di recepimento;

c) modificare il capo IV della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, chiarendo altresì con interpretazione autentica l'abrogazione delle tasse sull'esportazione e individuando un meccanismo semplificato per consentire la circolazione dei beni, pur mantenendo un'alta soglia di tutela rispetto ai beni culturali;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) innovare il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, istituendo un'autorità di garanzia al fine di riesaminare le doglianze di quanti ritengono errate le conclusioni degli uffici di esportazione, nonché per una serie di compiti correlati ad un maggior controllo dell'attività degli uffici stessi e alla semplificazione delle procedure per l'esercizio dell'azione di restituzione prevista dalla direttiva 93/7/CEE.

Alla stregua di quanto rappresentato, è stato predisposto l'unito disegno di legge, il cui testo è articolato in quattro capi, finalizzati a conformare l'ordimento giuridico italiano alle esigenze appena evidenziate.

Invero i quattro capi corrispondono alle linee di intervento indicate nelle lettere a), b), c) e d).

Il capo I è composto dai primi nove articoli ed è finalizzato al recepimento della direttiva.

L'articolo 1 definisce il concetto di uscita illecita dei beni assoggettati all'azione di restituzione.

I capisaldi della disposizione sono costituiti:

1) dalla possibilità di qualificare i beni come appartenenti al patrimonio culturale nazionale anche dopo l'uscita illecita dal territorio dello Stato;

2) dalla normale corrispondenza con le previsioni del regolamento CEE n. 3911/92 dei beni per i quali è consentito proporre l'azione di restituzione;

3) dall'allargamento della categoria dei beni restituibili a quelli costituenti parti integranti di collezioni pubbliche o di inventari ecclesiastici.

L'articolo 2 descrive gli adempimenti e le misure di collaborazione dello Stato italiano nei confronti degli altri Stati membri per le attività collegate al ritrovamento di beni culturali entrati illecitamente nel territorio della Repubblica.

L'articolo 3 contiene le prescrizioni cui debbono uniformarsi gli Stati membri per esercitare l'azione di restituzione.

La controversia, trattandosi di diritti soggettivi, viene radicata davanti l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'azione è sottoposta alle condizioni di ammissibilità previste dalla direttiva, nonché ad adempimenti formali, utili a fini di prenotazione, in sostanziale aderenza ai principi che reggono la trascrizione delle domande giudiziali.

L'articolo 4 disciplina i vari tipi di prescrizione.

Di particolare importanza è altresì l'articolo 5, che si occupa dei contenuti della sentenza restitutoria, con particolare riferimento alla condanna al pagamento di un indennizzo per l'acquirente di buona fede. I delicati problemi proposti dalla direttiva sono stati risolti in armonia con i principi che presiedono al processo italiano (*onus probandi incumbit ei qui dicit*) e con la natura del bene; il ristretto margine di discrezionalità lasciato al giudice, relativamente all'elemento da ultimo indicato, si pone come utile mediazione rispetto ad una soluzione diversamente troppo rigida e avulsa dalle correnti pratiche commerciali.

Gli articoli 6 e 7 si occupano rispettivamente delle modalità di pagamento dell'indennizzo e della refusione delle spese sostenute dallo Stato italiano per ogni atto finalizzato alla restituzione.

L'articolo 8 detta prescrizioni in ordine all'esercizio dell'azione di restituzione da parte dello Stato italiano avanti a giudici di altri Stati membri.

La disposizione rinvia evidentemente alle giurisdizioni degli altri Stati membri e affida il patrocinio dello Stato all'Avvocatura generale dello Stato in unione con avvocati residenti.

Di particolare impegno è altresì l'articolo 9, che regola le attività successive al rientro del bene illecitamente uscito. Si prevede l'obbligo di conservazione da parte del Ministero e una forma di pubblicazione con caratteristiche non solo di pubblicità-notizia dell'avvenuto recupero.

Nei novanta giorni dall'avviso, i relativi diritti sono fatti valere da parte dell'autorità giudiziaria civile.

L'acquisto al demanio dello Stato è pertanto subordinato o all'inutile decorso del termine o al rigetto della domanda da parte del giudice civile.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La soluzione proposta costituisce una opportuna mediazione tra i presupposti della procedura di recupero e l'esistenza e l'accertamento dell'eventuale carenza di responsabilità da parte del proprietario in merito all'uscita illecita del bene. La disposizione non si applica evidentemente ai beni pubblici, che sono restituiti al soggetto al quale sono stati sottratti.

Il capo II del disegno di legge è dedicato alle norme di esecuzione del regolamento comunitario. L'articolo 10 si occupa del rilascio della licenza di esportazione.

L'articolo 11 tiene conto delle innovazioni e affida al regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le necessarie modificazioni ed innovazioni coerenti con la ridefinizione della spedizione e della esportazione dei beni culturali.

Gli articoli 12 e 13 sanzionano con misure penali quei fatti illeciti che, attraverso la violazione del regolamento, presentano un carattere di più o meno specialità rispetto alle fattispecie incriminatrici principali contenute nell'articolo 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Il capo III è dedicato alle modificazioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

L'articolo 14 contiene una norma sostitutiva dell'articolo 35, di cui sostanzialmente riproduce il principio fondamentale. I due primi commi del nuovo testo sono dedicati all'allargamento delle categorie di beni che non possono essere esportati.

Dalla *ratio* in particolare del comma 1 emerge come l'uscita dal territorio nazionale possa essere consentita solo in esito all'esercizio di un potere di valutazione tecnica relativo all'esistenza delle preclusioni stabilite nei primi tre commi del nuovo testo. La discrezionalità è per l'effetto affidata agli uffici di esportazione che, in estrema sintesi, accertano l'inerenza o meno al patrimonio culturale nazionale, nonchè lo stretto vincolo di inerenza allo stesso, tale da sconsigliare ogni ipotesi di circolazione.

Tale potere di valutazione tecnica si estrinseca in una relazione di spedibilità del

bene, che forma parte integrante dell'attestato di libera circolazione ai sensi del successivo articolo 15 (sostitutivo dell'articolo 36 della legge n. 1089 del 1939). Quest'ultima norma precisa gli incumbenti imposti alla parte che intende spedire o esportare un bene culturale e tiene conto sia delle innovazioni contenute nel regolamento CEE n. 3911/92, sia dell'esperienza e della capacità operativa degli stessi uffici di esportazione.

In particolare la dichiarazione e l'accertamento del valore del bene costituiscono presupposto necessario per l'applicabilità o meno delle norme comunitarie.

Una particolare attenzione va posta sull'attestato che costituisce da un lato titolo di legittimazione alla circolazione del bene e dall'altro presupposto per una forma di pubblicità di tutti i beni culturali per i quali non operi il divieto previsto dal nuovo testo dell'articolo 35. È in questa prospettiva, nonchè sulla necessità di un riesame dei giudizi espressi dagli uffici di esportazione, che si articola la norma contenuta nella successiva disposizione. Una procedura sostanzialmente contenziosa viene prevista al fine del riesame da parte di un organo collegiale appositamente costituito per l'esercizio delle attribuzioni derivanti dal nuovo assetto normativo imposto dalla disciplina comunitaria. Si tratta dell'autorità di garanzia di cui si occupa il capo IV.

L'articolo 17, con cui si sostituisce l'articolo 38 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, regola in modo parzialmente conforme alla precedente normazione le cosiddette esportazioni temporanee.

Il presupposto della esportazione temporanea e pertanto dell'obbligatorietà del rientro viene individuato nella normale non spedibilità del bene, sicchè l'intero articolo 38 si appalesa come norma speciale di stretta applicazione.

L'articolo 39 della legge n. 1089 del 1939 (così sostituito dall'articolo 18 del disegno di legge in esame) contiene una norma applicativa in ordine all'intervenuta uscita o entrata di un bene nel territorio nazionale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 19 del disegno di legge si limita ad abrogare le residue norme del capo IV della legge 1° giugno 1939, n. 1089. L'articolo 66 di tale legge è stato poi sostituito dall'articolo 20 del disegno di legge, tenendo conto delle innovazioni sostanziali contenute nel disegno di legge stesso, articolando la serie delle misure sanzionatorie anche al momento antecedente l'uscita illecita del bene. Peraltro si prevedono sanzioni amministrative oltre che penali se i fatti sono commessi da esercenti attività di vendita ed esposizione di beni culturali.

Il capo IV, come già precisato, aggiunge due articoli al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. L'articolo 29-bis, introdotto dall'articolo 21 del presente disegno di legge, individua le attribuzioni dell'autorità di garanzia che

costituiscono sintesi dei nuovi compiti affidati all'Amministrazione in esito alla normativa comunitaria.

L'articolo 29-ter, di cui all'articolo 22 del disegno di legge, individua le varie componenti di questo nuovo organo composto da nove membri altamente qualificati, così come è dato evincere dall'estrazione, ovvero dalla categoria da cui sono scelti. La *ratio* della norma è sostanzialmente quella di interporre, tra l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali e le autorità comunitarie, un organo peculiarmente caratterizzato dalla posizione di terzietà e pertanto con funzione di garanzia nei confronti sia di quanti richiedono la circolazione del bene, sia degli altri Stati membri della Comunità europea. Il provvedimento non comporta spese; si omette pertanto la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****DISPOSIZIONI PER IL RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA
93/7/CEE DEL CONSIGLIO
DEL 15 MARZO 1993 RELATIVA ALLA
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI
USCITI ILLECITAMENTE DAL
TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO****Art. 1.**

*(Definizione dei beni assoggettati all'azione
di restituzione e di uscita illecita)*

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro della Comunità economica europea dal 1° gennaio 1993 sono restituiti ai sensi di quanto previsto nel presente capo. L'azione di restituzione è ammessa per i beni culturali:

a) qualificati, prima o dopo essere illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro, tra i beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico e archeologico in virtù della legislazione nazionale o di procedura amministrativa, secondo quanto stabilisce l'articolo 36 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

b) ricompresi nelle categorie di cui all'allegato A alla presente legge;

c) che, pur non riconducibili alle previsioni della lettera b), costituiscono parte integrante di collezioni pubbliche inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche ovvero di inventari ecclesiastici. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, nonché di enti qualificati pubblici in conformità alla legi-

slazione nazionale in quanto assoggettati alla vigilanza dello Stato e degli altri enti territoriali e finanziati in modo significativo dalle stesse autorità.

2. Lo Stato membro che agisca in restituzione è indicato nel presente contesto come Stato richiedente.

3. L'uscita illecita dal territorio di uno Stato appartenente alla Comunità economica europea è determinata:

a) dalla violazione della legislazione sulla protezione del patrimonio nazionale dello Stato richiedente, ovvero dalla violazione del regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992;

b) dal mancato rientro nei termini disposti per una spedizione temporanea o dalla perdurante violazione di norme sulla spedizione temporanea di un bene uscito dal territorio dello Stato richiedente.

Art. 2.

(Assistenza e collaborazione dello Stato italiano agli altri Stati membri per l'esecuzione della direttiva 93/7/CEE)

1. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro e indicati nell'articolo 1, il Ministro per i beni culturali e ambientali, in collaborazione con il Ministro degli affari esteri:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità economica europea;

b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia utile per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da altro Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 1, sul bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, purchè le operazioni stesse vengano effettuate entro due mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);

e) dispone a spese dello Stato membro interessato la rimozione e la custodia coattiva del bene, nonchè l'eventuale sequestro;

f) favorisce l'amichevole composizione tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale di ogni questione concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero per i beni culturali e ambientali può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la devoluzione ad arbitri della controversia e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

Art. 3.

(Azione di restituzione)

1. Gli Stati appartenenti alla Comunità economica europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo 1.

2. L'azione è proposta nei confronti del possessore o, in mancanza, del detentore del bene davanti al tribunale civile competente del luogo in cui il bene è stato individuato.

3. L'azione è ammissibile qualora all'atto di citazione siano uniti i seguenti atti:

a) documento descrittivo del bene per cui è controversia, che certifichi la qualità del bene culturale;

b) dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente che attesti l'uscita illecita dal territorio del medesimo del bene culturale.

4. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione è altresì necessario che al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio persistano le cause di uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

5. L'atto di citazione è notificato altresì all'autorità di garanzia, di cui all'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, introdotto dall'articolo 21 della presente legge, per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.

6. Il Ministero per i beni culturali e ambientali notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

Art. 4.

(Prescrizione)

1. L'azione di restituzione è esercitata nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene culturale uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. I termini prescrizionali sono elevati a settantacinque anni per i beni indicati alla lettera c), comma 1, dell'articolo 1.

Art. 5.

(La sentenza e i suoi contenuti)

1. Il tribunale, accertati i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1, dispone con sentenza la restituzione del bene culturale allo Stato richiedente.

2. Qualora il possessore dimostri di aver usato nell'acquisire il bene, oggetto dell'azione, una diligenza adeguata alla natura dello stesso, il tribunale riconosce e liquida

al convenuto un indennizzo in base anche a criteri equitativi che tengano comunque conto degli esborsi dal medesimo affrontati.

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato deve dimostrare la diligenza dell'acquisto del proprio dante causa.

Art. 6.

(Pagamento dell'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, processo verbale, che viene rimesso in copia all'autorità di garanzia di cui all'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, introdotto dall'articolo 21 della presente legge.

3. Il processo verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Art. 7.

(Custodia coattiva dei beni ed altri adempimenti)

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia coattiva del bene da restituire, quelle previste dall'articolo 2, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 e del presente articolo faranno carico ai capitoli 7801, 8001 e 8230 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1993 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 8.

(Titolarità dell'azione e patrocinio)

1. L'azione di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, avanti il giudice dello Stato membro in cui è stato localizzato il bene culturale.

2. Lo Stato si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 9.

(Restituzione del bene rientrato nel territorio nazionale)

1. Il bene culturale già appartenente a privati o inserito in inventari ecclesiastici, restituito a seguito di favorevole decisione da parte del giudice dello Stato membro, è conservato a cura del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali dà avviso dell'avvenuto recupero mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e in due quotidiani a diffusione nazionale. Entro novanta giorni dall'avviso, eventuali diritti sul bene possono essere fatti valere nei confronti del Ministero innanzi al tribunale civile competente.

3. Decorso inutilmente il termine o rigettata la domanda di cui al comma 2, il bene recuperato è acquisito al demanio dello Stato.

4. L'accoglimento della domanda è subordinato all'accertamento della carenza di ogni responsabilità da parte del richiedente nell'uscita illecita del bene dal territorio nazionale ed alla totale refusione delle spese sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle per il pagamento dell'indennizzo.

5. Le somme versate e le spese comunque sopportate a causa ed in connessione con l'illecita uscita del bene sono recuperate dallo Stato ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossio-

ne delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. I beni culturali già appartenenti a enti pubblici sono restituiti agli stessi, previo pagamento dell'eventuale indennizzo corrisposto dallo Stato.

CAPO II

NORME DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO CEE N. 3911/92

Art. 10.

(Licenza di esportazione)

1. Ai fini del regolamento CEE n. 3911/92 gli uffici di esportazione sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali.

2. L'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione contestualmente all'attestato previsto dall'articolo 36, comma 2, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge.

3. La licenza è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso il predetto attestato in data non anteriore a trenta mesi.

4. La licenza di esportazione è valida per sei mesi.

5. Le disposizioni del capo IV e dell'articolo 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, come modificati dal capo III della presente legge, non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro della Comunità economica europea ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 3911/92 per la durata di validità della licenza medesima.

Art. 11.

(Applicazione transitoria del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363)

1. In attesa della revisione delle disposizioni del titolo II del regolamento approva-

to con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, per cui si provvederà con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni medesime, in quanto compatibili con le disposizioni del capo IV della legge 1° giugno 1939, n. 1089, come modificato dalla presente legge, e con le disposizioni comunitarie. In particolare:

a) le disposizioni del capo II, sezioni I e II, e dell'articolo 146 del predetto titolo II si applicano alle procedure di rilascio o di diniego dell'attestato di spedibilità o esportabilità;

b) le disposizioni del capo IV del predetto titolo II si applicano all'esportazione di beni culturali non soggetti al regolamento CEE n. 3911/92.

2. Con le medesime modalità previste nel comma 1 si procede alla riorganizzazione degli uffici di esportazione.

Art. 12.

(Esportazione senza licenza)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, chi esporta un bene culturale soggetto al regolamento CEE n. 3911/92 senza la licenza di esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento predetto è punito con la multa da uno a quindici milioni.

2. La pena è aumentata fino a due terzi se per il bene abusivamente esportato la licenza doveva essere rilasciata dall'autorità competente di altro Stato membro della Comunità economica europea.

Art. 13.

(Violazione di obblighi formali)

1. Chi, effettuata l'esportazione ai sensi del regolamento CEE n. 3911/92, non ren-

da al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 previsto dal regolamento CEE n. 752/93 della Commissione del 30 marzo 1993 attuativo del regolamento CEE n. 3911/92 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.

CAPO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE

1° GIUGNO 1939, N. 1089

Art. 14.

(Sostituzione dell'articolo 35 della legge n. 1089 del 1939)

1. L'articolo 35 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - 1. È vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, la spedizione verso i Paesi della Comunità economica europea o l'esportazione verso Paesi terzi dei beni di cui all'articolo 1 ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che, o considerati in se stessi o in relazione al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.

2. Il divieto riguarda anche:

a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni;

b) mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;

c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

3. Non possono essere comunque esportati o spediti gli archivi e i singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,

n. 1409, nonché le cose dichiarate di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.

4. I competenti uffici di esportazione dichiarano, con motivato giudizio, la spedibilità dei beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo».

Art. 15.

*(Sostituzione dell'articolo 36
della legge n. 1089 del 1939)*

1. L'articolo 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - 1. Chi intenda spedire o esportare beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale.

2. L'ufficio di esportazione:

- a) accerta il valore effettivo dei beni;
- b) forma e rilascia l'attestato di libera circolazione contenente la dichiarazione di spedibilità del bene prevista dall'articolo 35.

3. L'attestato ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

- a) uno è depositato agli atti d'ufficio;
- b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;
- c) un terzo è trasmesso all'autorità di garanzia prevista dall'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni, che ne cura l'inserzione nel registro ufficiale previsto dal medesimo articolo 29-bis, comma 1, lettera a)».

Art. 16.

*(Sostituzione dell'articolo 37
della legge n. 1089 del 1939)*

1. L'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - 1. L'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 36 è rilasciato entro

quaranta giorni dalla presentazione del bene. Avverso il rifiuto o il mancato rilascio nei suindicati termini, l'interessato può richiedere entro i successivi trenta giorni il riesame con apposita istanza all'autorità di garanzia prevista dall'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni.

2. Copia dell'istanza è inviata nei successivi trenta giorni all'ufficio di esportazione autore del rifiuto.

3. L'autorità di garanzia decide sulla richiesta di riesame entro novanta giorni dalla presentazione della stessa. Tale termine può essere prorogato una sola volta per motivate esigenze istruttorie.

4. Qualora l'autorità di garanzia accolga l'istanza, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, forma l'attestato di libera circolazione.

5. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e all'articolo 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Le decisioni degli uffici di esportazione o dell'autorità di garanzia sono immediatamente comunicate, per i successivi adempimenti, al Ministero per i beni culturali e ambientali».

Art. 17.

*(Sostituzione dell'articolo 38
della legge n. 1089 del 1939)*

1. L'articolo 38 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - 1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei primi tre commi dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte, restauri di particolare impegno, ricerche e indagini tecnico-scientifiche o comunque correlate alla peculiare natura dei beni.

2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali ammette alla circolazione temporanea i beni e autorizza, per l'effetto, il

rilascio da parte degli uffici di esportazione degli attestati o delle licenze, la cui validità non può superare i sei mesi.

3. La spedizione e l'esportazione temporanee sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria per un importo pari al valore stimato, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'Amministrazione ove non si applichi il secondo comma dell'articolo 65».

Art. 18.

*(Sostituzione dell'articolo 39
della legge n. 1089 del 1939)*

1. L'articolo 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - 1. L'importazione o spedizione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro di spedizione.

4. Il certificato di cui ai commi 2 e 3, per cinque anni dalla data della sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36.

5. Per l'applicazione del comma 4 il Ministero per i beni culturali e ambientali può stabilire intese con gli Stati membri interessati».

Art. 19.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 40, 41 e 42 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 20.

*(Sostituzione dell'articolo 66
della legge n. 1089 del 1939)*

1. L'articolo 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - 1. Chiunque compie atti diretti a trasferire nei Paesi della Comunità economica europea o ad esportare verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, documentale o archivistico senza aver ottenuto la prescritta dichiarazione di spedibilità o di esportabilità è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 500.000 a lire 10.000.000.

2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale.

5. Chiunque spedisce verso i Paesi della Comunità economica europea o esporta verso i Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 36 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000.

6. La pena prevista nel comma 1 è diminuita da un terzo a due terzi se il colpevole si adopera in modo che il bene illecitamente trasferito rientri nel territorio nazionale».

CAPO IV

MODIFICAZIONI AL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 DICEMBRE 1975, N. 805

Art. 21.

*(Autorità di garanzia per la circolazione
e l'esportazione dei beni culturali)*

1. Dopo l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - 1. Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituita l'autorità di garanzia per la circolazione e l'esportazione dei beni culturali, con le seguenti attribuzioni:

a) curare la tenuta del registro ufficiale degli attestati formati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

b) decidere sulle richieste di riesame proposte avverso le decisioni degli uffici di esportazione dei beni culturali;

c) richiedere ispezioni sulle attività degli uffici di esportazione;

d) conservare uno speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali per la restituzione dei beni culturali;

e) dichiarare a richiesta del Ministro per i beni culturali e ambientali, ai soli fini dell'azione di restituzione, l'interesse particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni già usciti dal territorio italiano».

Art. 22.

(Composizione e funzionamento dell'autorità di garanzia)

1. Dopo l'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è inserito il seguente:

«Art. 29-ter. - 1. L'autorità di garanzia per la circolazione dei beni culturali è organo collegiale di cui fanno parte:

a) quattro esperti nelle discipline storico-artistiche, archivistiche, archeologiche e

librerie, scelti tra docenti universitari di ruolo nelle rispettive materie;

b) quattro componenti eletti ognuno dai rispettivi comitati di settore per i beni archeologici, storici e artistici, archivistici e librari tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 4;

c) un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, o un avvocato dello Stato, di qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato.

2. I componenti dell'autorità di garanzia sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, durano in carica quattro anni e sono confermabili per una sola volta. Cessando dalla carica prima della scadenza uno dei componenti elettivi, subentra il primo dei non eletti secondo la corrispondente provenienza.

3. L'autorità di garanzia elegge, con votazione adottata a maggioranza dei componenti, un presidente ed un vice presidente.

4. L'autorità di garanzia delibera con la presenza di almeno cinque componenti.

5. Il supporto per il funzionamento dell'autorità di garanzia è assicurato dalle attuali strutture del Ministero per i beni culturali e ambientali, senza onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato».

ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

- A. 1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
- a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
 - b) siti archeologici;
 - c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
 3. Quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
 4. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
 5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).
 6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.
 7. Fotografie, film e relativi negativi (1).
 8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
 9. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
 10. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
 11. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
 12. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
 13. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
 14. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da A 1 a A 13, aventi più di cinquanta anni.

(1) Avanti più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I beni culturali rientranti nelle categorie da A 1 a A 14 sono disciplinati dalla presente legge soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui alla lettera B.

B. Valori applicabili a talune categorie di cui alla lettera A (in ECU)

VALORI: 0 (zero)

- 1 Reperti archeologici
- 2 Smembramento di monumenti
- 8 Incunaboli e manoscritti
- 11 Archivi

15.000

- 4 Mosaici e disegni
- 5 Incisioni
- 7 Fotografie
- 10 Carte geografiche stampate

50.000

- 6 Arte statuaria
- 9 Libri
- 12 Collezioni
- 13 Mezzi di trasporto
- 14 Altri oggetti

150.000

- 3 Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro richiesto.

La data di conversione dei valori espressi in ECU nel presente allegato nelle monete nazionali è il 1° gennaio 1993.